

➤ **F.U.A. 2001 – INCREMENTO DEL FONDO.**

Come i colleghi ricorderanno, lo SNAD ha ripetutamente segnalato e sottolineato, anche in sede politica, la inadeguatezza della dotazione complessiva del Fondo Unico dell'Amministrazione Difesa, che è di molto inferiore a quello delle altre Amministrazioni.

Anche su richiesta della nostra O.S., l'Amministrazione si è attivata presso il Ministero dell'Economia per ottenere un incremento del F.U.A. in misura superiore alla soglia del 2% massimo fissato dall'art. 43, comma 5, della legge 449/97, ma purtroppo con esito negativo.

La delegazione dello SNAD, prendendo atto del fatto, ha rappresentato che comunque, anche nel caso di riscontro positivo, l'incremento del Fondo si sarebbe attestato su un surplus di circa 3 miliardi, sempre utili certamente, ma comunque del tutto inadeguati a coprire le esigenze reali della Difesa.

La nostra delegazione ha riproposto la questione, già peraltro sollevata in sede politica nelle riunioni con il Ministro della Difesa e con il S.S.S. on. CICU, relativa alle corpose "eccedenze" (pare oltre 12.000 unità) che interessano la 4^a q.f. (attuale B1) a seguito della rideterminazione biennale delle dotazioni organiche della Difesa. Dette eccedenze, a mente della normativa esistente e tenuto conto delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2002, potrebbero essere gestite solo tramite processi di riqualificazione interni all'area B ("passaggi interni"), finanziabili però solo con le risorse del F.U.A., il che naturalmente rende tutta l'operazione poco credibile e praticabile.

Lo SNAD ha evidenziato come sia urgente, indifferibile e necessaria una decisa iniziativa politica tendente ad assicurare al nostro Ministero un consistente incremento del F.U.A. o comunque la messa in disponibilità di adeguate risorse finanziarie al fine di rendere praticabili i passaggi interni di cui sopra e di ridurre quelle eccedenze che, se mantenute, potrebbero creare non pochi problemi. In buona sostanza, lo SNAD chiede una soluzione di tipo politico al problema delle eccedenze della 4^a q.f., per come si è già fatto, peraltro, per il problema "eccedenze" del personale militare e di cui al D.lgs. 215/2001.

➤ **REGOLAMENTO SUL FONDO – LEGGE 109/1994.**

Come noto, la legge 11.02.1994, n. 104, prevede la configurazione di un "fondo", non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, destinato al personale incaricato della redazione del progetto, il tutto per incentivare la progettazione interna dell'Amministrazione e la disincentivazione della progettazione affidata a tecnici esterni.

Dopo una lunga e travagliata gestazione, è stato finalmente licenziato nel corso della riunione di cui sopra, il testo finale del Regolamento, che si allega alla presente per opportuna conoscenza.

Detto Regolamento recepisce molte delle osservazioni e delle proposte avanzate dalla nostra O.S. e di cui alle informative precedenti.

Cordialissimi saluti

LA SEGRETERIA NAZIONALE



Al Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, nel testo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente la ripartizione di un fondo, non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, il personale dipendente incaricato della redazione dei progetti, dei piani di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori;
- VISTA** la legge 2 marzo 1949, n. 143 recante "Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" di seguito denominata Testo Unico;
- VISTO** l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;
- VISTO** l'accordo raggiunto in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione, siglato in via definitiva in data tra il delegato del Ministro della Difesa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- SENTITO** il Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare;
- UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva degli atti normativi nell'adunanza del.....;
- VISTA** la comunicazione effettuata in data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/88;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art.1

1. Il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni e integrazioni, è riferito ai soli lavori effettivamente appaltati ed è determinato sulla base dell'importo lordo posto a base di gara, in misura pari all'1,5% per i lavori delle classi e categorie I c), I d), I e), I f), I g), II b), III a), III b), III c), IV c), VIII, IX a), IX b) e all'1% per i lavori delle classi e categorie I a), I b), VI a), VI b), di cui all'articolo 14 del Testo Unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto, approvato con legge 2 marzo 1949, n.143. Eventuali varianti suppletive non comportano aumento del fondo stesso.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione, alla attività di esecuzione e di collaudo dei lavori.

3. L'effettivo coinvolgimento del personale destinatario del compenso deve essere comprovato a mezzo di atti o documenti firmati dagli interessati e vistati dall'Amministrazione appaltante, dai quali si evinca il tipo di attività svolta.

Art.2

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è attribuito secondo la seguente ripartizione in relazione alle funzioni espletate:

- | | |
|--|------|
| a) responsabile del procedimento per la fase di progettazione, e suoi collaboratori ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996 n.494: | 6%; |
| b) progettisti (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva) | 50%; |
| c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al citato decreto legislativo n. 494/96: | 6%; |
| d) responsabile del procedimento per la fase di affidamento e suoi collaboratori: | 6%; |
| e) responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e suoi collaboratori: | 6%; |
| f) direttore dei lavori e assistenti del direttore dei lavori compreso il direttore operativo eventualmente nominato per le funzioni di coordinamento per la sicurezza | 21%; |
| h) collaudatori: | 5%. |

2. La ripartizione delle aliquote di cui al comma 1, lettere a), d), e) e f) è operata dai responsabili dei procedimenti/direttore dei lavori in maniera tale che tutti i collaboratori/assistenti percepiscano un'identica somma e quella percepita dal responsabile del procedimento o direttore dei lavori non superi, in relazione alle tipologie ed alle caratteristiche del progetto, il doppio di quella di ciascuno di essi, garantendo l'informazione.

3. La ripartizione dell'aliquota di cui al comma 1, lettera b) è effettuata dal responsabile del procedimento, per la fase di progettazione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del Testo Unico, in funzione del contributo professionale apportato nella suddetta fase. Ove le tipologie degli impianti progettati non siano esplicitamente indicate nel Testo Unico, il calcolo dei compensi viene effettuato per analogia alle fattispecie tecnologicamente affini ivi contemplate.

4. Ai fini dell'applicazione del Testo Unico, si intende:

- 1) per progettazione preliminare, l'insieme dei punti a) e b) della tabella B annessa al Testo Unico;
- 2) per progettazione definitiva, il punto c) della tabella B annessa al Testo Unico;
- 3) per progettazione esecutiva, l'insieme dei punti d), e) e f) della tabella B annessa al Testo Unico.

Art.3.

1. L'attribuzione dei compensi spettanti è effettuata nei seguenti termini:

- a) per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d): 70% al momento dell'appalto dei lavori e 30% all'emissione del verbale di compimento dei lavori;

- b) per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), e f): 90% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e 10% all'approvazione del collaudo definitivo;
- c) per quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera h): fino al 90% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per i collaudi in corso d'opera e 10% all'approvazione del collaudo definitivo.

2. I compensi di cui al comma 1 vengono attribuiti solo nel caso in cui il progetto venga approvato e appaltato; i compensi stessi vengono recuperati qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti derivanti da errori di progettazione che comportino ulteriori impegni economici in misura superiore al 10% dell'importo dell'appalto.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO DELLA DIFESA